

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(Nn. 2030, 129, 1943, 1976 e 2041-A)

**Testo degli articoli approvati, in sede redigente, dalla 1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE) ***

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

col **Ministro delle Finanze**

col **Ministro del Tesoro**

col **Ministro della Difesa**

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

NELLA SEDUTA DELL'8 APRILE 1975

Aumento delle misure della indennità mensile per il servizio di istituto alle Forze di polizia e attribuzione di un supplemento giornaliero della stessa indennità per il personale dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza e degli Agenti di custodia e per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato

(*) Autorizzata, il 16 aprile 1975, a riferire oralmente all'Assemblea.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

A decorrere dal 1° febbraio 1975, le misure dell'indennità mensile per servizio di istituto previste nelle tabelle nn. 1 e 2 allegate alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, nelle parti successivamente rimaste immodificate, nelle tabelle 3 e 4 allegate alla legge 27 ottobre 1973, n. 628, e dalla legge 22 dicembre 1973, n. 926, sono aumentate di lire 25.000.

La corresponsione dell'indennità mensile per servizio di istituto alle ispettrici ed alle assistenti del Corpo di polizia femminile viene rapportata, secondo i criteri di cui al penultimo comma dell'articolo 9 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, alle misure aumentate a termini del presente articolo.

A decorrere dal 1° febbraio 1975, la quota pensionabile della indennità mensile per servizio di istituto, prevista dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, è elevata a lire 55.000.

Art. 2.

A decorrere dal 1° aprile 1975, al personale contemplato nella tabella n. 1 allegata alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato è attribuito un supplemento giornaliero di indennità di istituto nella misura di lire 1.300 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.

Se la presenza in servizio cade in giorno festivo il supplemento è di lire 1.800 al giorno. Il supplemento è dovuto nella stessa misura se il turno di servizio si effettua tra le ore 22 e le ore 6.

DISEGNO DI LEGGETESTO DEGLI ARTICOLI
APPROVATI DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Tale aumento spetta nella stessa misura alle ispettrici e alle assistenti del Corpo di polizia femminile.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Se la presenza in servizio cade in giorno festivo il supplemento è di lire 1.800 al giorno. Il supplemento è dovuto nella stessa misura se il turno di servizio si effettua tra le ore 22 e le ore 6, per un numero di ore non inferiore a 4.

(Segue: *Testo del Governo*)

Per il personale militare addetto a turni di servizio continuativo, a disposizione del pubblico per le esigenze di pronto intervento, eccezionalmente di durata non inferiore alle 12 ore comprendenti una prestazione notturna di almeno otto ore, il supplemento è di lire 3.300, se trattasi di coniugati o vedovi con prole, e di lire 2.300, se trattasi di celibi o vedovi senza prole.

Al personale di cui al presente articolo, in caso di malattia limitatamente al periodo di degenza e in caso di ferite o lesioni traumatiche limitatamente al periodo strettamente necessario per la guarigione clinica, quando sia intervenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, la indennità è corrisposta nella misura di cui al primo comma.

È abrogato l'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 151 miliardi per l'anno finanziario 1975, si provvede quanto a lire 86 miliardi e quanto a lire 65 miliardi con riduzione, rispettivamente, del capitolo 6856 e del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

Per il personale militare addetto a turni di servizio continuativo, a disposizione del pubblico per le esigenze di pronto intervento, eccezionalmente di durata non inferiore alle 12 ore comprendenti una prestazione notturna di almeno otto ore, il supplemento è di lire 3.300, se trattasi di coniugati o con prole, e di lire 2.300, se trattasi di celibi o vedovi senza prole.

Al personale di cui al presente articolo, in caso di malattia limitatamente al periodo di degenza e in caso di ferite o lesioni traumatiche limitatamente al periodo necessario per la guarigione clinica, quando sia intervenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, la indennità è corrisposta nella misura di cui al primo comma.

Identico.

Art. 3.

Identico.